

Disegno di legge sul testamento biologico

Art. 1
(Diritto di sapere)

Ogni persona ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo sui benefici e sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, e sulle possibili alternative. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato di rifiutare tali informazioni.

Art 2
(Consenso informato)

Ogni trattamento medico è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo informato, libero e consapevole.

Art. 3
(Rispetto dell'autodeterminazione)

Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento medico versi nello stato di incapacità di esprimere il proprio consenso, i medici sono tenuti a rispettare la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Art. 4
(Dichiarazione anticipata di trattamento)

Ogni persona ha il diritto di redigere con atto scritto olografo ex art. 602 c.c. o con atto pubblico ex art. 603 c.c. una dichiarazione anticipata di trattamento nella quale viene espressa la propria volontà di essere o non essere sottoposto ad alcun trattamento in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile ed invalidante o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

Il contenuto della dichiarazione anticipato di trattamento non è considerato, al fine della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 5
(Fiduciario)

Nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui è affidato il compito di verificare che le volontà espresse nella dichiarazione vengano puntualmente rispettate. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità .

Art. 6
(Contrasti)

Nel caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario si ricorre al Comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al Comitato etico dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che dovrà pronunciarsi con immediatezza e tempestività

Art. 7
(Revoca)

La dichiarazione anticipata di trattamento è modificabile e revocabile in qualsiasi momento.